



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020

REGIONE SICILIA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

ALLEGATO "A" al DDG n. 003... del 08/01/2019
**MANUALE DELLE PROCEDURE DEI CONTROLLI IN LOCO PER LE MISURE DI SVILUPPO
RURALE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI.**

Premessa

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, modificato dal Reg. 1242/2017, reca modalità di applicazione del Reg. (UE) 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Gli articoli da 49 a 51 forniscono le disposizioni generali in materia di controlli in loco definendone modalità, percentuali e contenuti; l'art. 53 stabilisce che per ciascun controllo in loco deve essere redatta una "Relazione di controllo" contenente gli elementi fondamentali.

1) Campo di Applicazione

Il campo di applicazione è definito dal titolo IV del Regolamento 809/2014 che individua le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali e che, per quanto riguarda il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020, sono:

- Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione;
- Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;
- Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali;
- Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione;
- Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese;
- Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali;
- Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, con eccezione del premio annuale per la forestazione e imboschimento (sottomisura 8.1);

- Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali, limitatamente al sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile di risorse genetiche in agricoltura (sottomisura 10.2);
- Misura 16 – Cooperazione;
- Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo – SLTP);
- Limitatamente alla Misura 20 – “Assistenza tecnica negli stati membri”, con deliberazione della giunta Regionale n. 104 del 6 marzo 2017, la competenza sui controlli in loco è stata attribuita all'Ufficio Speciale Autorità di Audit.

2) Soggetti coinvolti

- **Autorità di Gestione (AdG):** per il PSR Sicilia 2014/2020 è rappresentata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Agricoltura. L'AdG è il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente, corretta gestione ed attuazione del Programma e, in particolare, delle attività indicate all'art. 66 del Reg. UE n. 1305/2013;
- **Beneficiario:** è il soggetto, pubblico o privato, singolo o associato, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e/o destinatario del sostegno;
- **CAA(Centri Autorizzati di Assistenza tecnica):** soggetti di diritto privato che svolgono attività di servizio sulla base di specifiche convenzioni con l'organismo pagatore. I CAA svolgono principalmente funzioni che comprendono l'acquisizione, la conservazione, la custodia e l'aggiornamento dei fascicoli aziendali, nonché la raccolta delle domande di aiuto/premi comunitari, i cui dati confluiscono nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);
- **Organismo intermedio:** qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di una Autorità di Gestione o di Certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione ai beneficiari che attuano le operazioni;
- **Organismo pagatore (OP):** organismo dello stato membro incaricato di gestire e controllare le spese conformemente a quanto indicato all'art. 7 del Reg. UE 1306/2013. Per la Regione Siciliana le funzioni di OP sono svolte da AGEA;
- **Organismo di certificazione:** è l'organismo designato dallo stato membro che, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 1306/2013, esprime un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso. Tale parere indica, inoltre, se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione;
- **Responsabile di misura:** è il Dirigente Generale del Dipartimento cui compete la gestione della misura;
- **Responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura/azione o operazione:** è il Dirigente di Area o Servizio, competente;
- **Responsabile del coordinamento della sottomisura:** è il Dirigente della Unità Operativa competente;
- **Responsabile del procedimento:** è il Dirigente o il funzionario responsabile dell'iter istruttorio del procedimento amministrativo.

3) Definizioni

- **Codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA):** è il codice identificativo dell'azienda che a qualsiasi titolo intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tale

codice deve obbligatoriamente essere indicato in ogni comunicazione o domanda. Nel caso si riscontri un errore nel CUAA, occorre comunicare il codice corretto alla Pubblica Amministrazione;

- **Documento fiscale:** è il documento emesso obbligatoriamente da un soggetto fiscale per comprovare l'avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi ed il diritto a riscuoterne il prezzo;
- **Domanda di sostegno:** è la domanda di sostegno o di partecipazione a un regime di aiuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, così come indicato all'art. 2 del Reg. 640/2014 art. 2;
- **Domanda di pagamento:** è la domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (Reg. 640/2014 art. 2), sia esso un anticipo, un acconto o un saldo;
- **Domanda ammessa/ammissibile:** è l'istanza ritenuta ammissibile a finanziamento dal soggetto attuatore che ne determina il sostegno ed il contributo a seguito dell'istruttoria della domanda di sostegno o di pagamento per uno o più gruppi di colture, operazioni o misure;
- **Impegno:** è il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul destinatario del sostegno richiesto o beneficiario del sostegno;
- **Irregolarità, inadempienza, infrazione:** qualsiasi inottemperanza ai criteri di ammissibilità, impegno o altri obblighi previsti dal P.S.R. Sicilia 2014/2020 e dagli strumenti normativi e attuativi;
- **Misura/sottomisura/azione o operazione:** una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di uno o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- **Operazione:** un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle Autorità di Gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;
- **Pagamento ammesso:** è il contributo concesso al beneficiario;
- **S.I.A.N.:** è il Sistema Informativo Agricolo Nazionale attraverso cui vengono erogati i servizi on line di supporto all'azione amministrativa e decisionale delle Amministrazioni operanti nel comparto agricolo, fra cui MIPAAF e AGEA. Le autorizzazioni per l'accesso ai servizi vengono rilasciate dal Responsabile dell'Ufficio preposto "Rapporti con l'Organismo pagatore";
- **S.I.G.C.:** è il sistema integrato di gestione e controllo. Il Reg. CE n. 1783/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto;
- **Tracciabilità dei pagamenti:** si verifica attraverso la documentazione bancaria/postale comprovante l'avvenuta corresponsione dei pagamenti da parte del beneficiario a fronte di fornitura/prestazione oggetto del pagamento stesso, anche mediante estratto conto;
- **Verificabilità e controllabilità delle misure (VCM):** l'articolo 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che tutte le misure di sviluppo rurale devono essere verificabili e controllabili. A tal fine l'Amministrazione ha adottato il sistema informativo predisposto dalla Rete Rurale Nazionale, per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM).

4) Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento UE 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento n. 1084/2017 della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Regolamento (UE) n. 1242/2017 della Commissione che modifica il Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. UE 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

- Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01);
- Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01);
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 e succ m. e i. relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- Decreto l.vo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici);
- D.M. del Mi.S.E. n. 37/2008, concernente il riordino delle disposizioni in materia di progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione degli impianti all'interno degli edifici, ai sensi dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), della L. 248/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12.3.2008. A decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, come disposto dall'art. 3 della L. 17/2007 sono stati abrogati il DPR n. 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del DPR n. 380/2001 (la cui entrata in vigore era stata differita al 31.3.2008 dalla L. 31/2008), e la L. n. 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16. D.Lgs 626/94, abrogato e sostituito da ultimo dal D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a sua volta integrato e corretto dal D. Lgs n. 106 del 3 agosto 2009;
- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136", e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e successiva modifica riguardante l'adempimento n. 3 - articolo 1, comma 44 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 inerente il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
- Decisione della Commissione C (2013) 9527 del 19/12/2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;
- Decisione di Esecuzione C(2014) 8021 del 29/10/2014, modificata con Decisione C(2018) 598 dell' 8 febbraio 2018, con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;
- Decisione comunitaria C(2015)8403 del 24 novembre 2015 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020;
- Decisione comunitaria C(2016) 8969 del 20/12/2016 con la quale è stata approvata la modifica al Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 ;
- Decisione comunitaria C(2017) 7946 del 27/11/2017 con la quale è stata approvata la modifica al Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020;
- Decisione comunitaria C(2018) 615 del 30/01/2018 con la quale è stata approvata la modifica al Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020;
- Decreto Legislativo del 27 maggio 1999 n. 165 modificato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2000 n. 188 e dalla Legge 21 dicembre 2001, n. 441 – istitutivo di AGEA, che svolge distintamente sia le funzioni di Organismo di Coordinamento nazionale degli Organismi Pagatori per i rapporti con le Istituzioni europee che di Organismo Pagatore per le Regioni prive di un proprio Organismo Pagatore a carico del FEASR;

- Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale";
- D.M. n. 10255 del 22/10/2018 di approvazione dei criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato alla Decisione della Commissione C (2013) 9527 del 19/12/2013;
- Convenzione AGEA – Regione Siciliana stipulata in data 28/11/2017 per l'affidamento della delega di funzioni di "Autorizzazione e controllo dei pagamenti" legati all'attuazione del P.S.R. Sicilia 2014/2020;

5) Norme attuative e documentazione di riferimento

- **Disposizioni attuative e procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale:** approvate con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, nella qualità di Autorità di Gestione del P.S.R. Sicilia 2014/2020, n. 2163 del 30/03/2016;
- **Griglie di elaborazione per il calcolo delle riduzioni e esclusioni specifiche di ciascuna misura/sottomisura/azione o operazione:** approvate con singoli Decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, nella qualità di Autorità di Gestione del P.S.R. Sicilia 2014/2020;
- **Disposizioni attuative parte specifica di misura/sottomisura/ azione o operazione:** approvate con singoli Decreti del Dirigente Generale, con le quali vengono fornite disposizioni specifiche per l'attuazione;
- **Circolare AGEA n. 33, Prot.2010.UMU.1180 del 06.08.2010** con oggetto: Riemissione pagamenti di aiuti e premi comunitari non andati a buon fine per carenti indicazioni da parte dei beneficiari dei codici IBAN;
- **Circolare AGEA n. 36 del 07 novembre 2008** - Procedura Registrazione Debiti;
- **Circolare AGEA n. 53 del 01 dicembre 2009** - Modifica Circolare n 36 del 7/11/2008. Procedura Registrazione Debiti (PRD);
- **Nota AGEA n. 2032 del 05/10/2012** – Procedura Registrazione Debiti – implementazione della funzione di classificazione del debito alle regioni;
- **Manuale operativo SIN – AGEA RTI –AGE-OPAGA-MUT-ASTP-MEV-SFT-1303 ED.01.0** dell'8 agosto 2013;

6. Linee generali e comuni ai controlli in loco

Il Reg. UE 809/2014, modificato dal Reg. 1242/2017, definisce le linee generali e comuni ai controlli in loco in modo da consentire di verificare, con efficacia, l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione.

I controlli in loco verificano che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che

non hanno formato oggetto di controlli amministrativi. Il controllo, inoltre, dovrà verificare l'effettivo svolgimento dei controlli amministrativi e la loro tracciabilità.

I controlli in loco vengono eseguiti su un campione di domande di pagamento risultate ammissibili a seguito dei controlli amministrativi.

In base a quanto disposto dall'art. 50 del medesimo Reg. UE n. 809/2014 sostituito dall'art. 1 del Reg. UE 1242/2017, la spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad almeno il 5% della spesa di cui all'art. 46 del Reg. 809/2014, finanziata dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) dichiarata ogni anno civile all'Organismo Pagatore e che non riguarda operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi.

Il campione delle domande di pagamento, su cui effettuare il controllo, viene generato dal sistema informativo SIAN in base a criteri che devono permettere tra l'altro, di estrarre un campione che sia rappresentativo e che, in particolare, tenga conto:

- ✓ dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;
- ✓ degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o dell'unione;
- ✓ del contributo del tipo di operazione al rischio di errore nell'attuazione del PSR;
- ✓ della necessità di mantenere un equilibrio tra le misure e tipi di operazione;
- ✓ dell'obbligo di un campionamento casuale che comprende tra il 30 e il 40 % della spesa.

Il controllo in loco deve essere effettuato, per una data operazione e per quanto possibile prima del versamento del saldo, anteriormente all'autorizzazione al pagamento; se un'operazione soggetta a controllo in loco ha ricevuto anticipo o pagamenti intermedi, tali pagamenti sono imputati alla spesa oggetto dei controlli in loco.

Ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 809/2014, il controllo in loco deve avvenire nel rispetto del principio della separazione delle funzioni; i funzionari che svolgono i controlli in loco non devono aver partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione.

Per maggior chiarimento, si riporta quanto segue:

- A. **Funzionario istruttore incaricato dell'istruttoria:** effettua l'istruttoria della domanda di sostegno o della domanda di pagamento, compresa la visita in situ;
- B. **Funzionario incaricato della revisione:** cura i seguenti aspetti: a) la revisione della procedura istruttoria amministrativa che riguarda il 95% delle domande di pagamento in proposta di liquidazione; b) la riesecuzione dell'istruttoria amministrativa che riguarda il restante 5% di domande di pagamento in proposta di liquidazione;
- C. **Funzionario incaricato per il controllo in loco:** effettua le verifiche meglio riportate nel successivo paragrafo 7;
- D. **Funzionario incaricato per il controllo ex post:** effettua la verifica finalizzata al riscontro del mantenimento della "stabilità delle operazioni" (art. 71 del Reg. 1303/2013). In questo caso, il principio della separazione delle funzioni riguarda tutta la precedente gestione della domanda, per cui i funzionari che eseguono i controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti relativi alla stessa operazione di investimento, né nella fase di concessione né nella fase di pagamento.

Il Controllo in loco si avvia con l'estrazione del campione delle domande di pagamento.

L'Area Interdipartimentale "Controlli del P.S.R. Sicilia" comunica agli Uffici preposti all'attività di monitoraggio e controllo dei fondi comunitari dei rispettivi Ispettorati Agricoltura e al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale i riferimenti delle domande di pagamento, per le misure di propria competenza, da sottoporre al controllo in loco.

Solo i controlli svolti entro la data prevista annualmente per la presentazione dei dati e delle statistiche di controllo, indicata all'art. 9 del Reg. UE n. 809/2014, sono conteggiati ai fini del conseguimento del livello minimo di percentuale di spesa. E' necessario, pertanto, garantire che i controlli in loco vengano definiti nel rispetto dei tempi amministrativi previsti.

I predetti Uffici provvedono alla nomina dei funzionari, i quali, dopo aver rilasciato apposita dichiarazione sostitutiva sull'assenza del conflitto di interesse e sul fatto di non aver partecipato ad attività istruttorie e non avere svolto controlli amministrativi sulla stessa operazione:

- ✓ acquisiscono i fascicoli relativi alla operazione oggetto di controllo;
- ✓ comunicano al beneficiario l'avvio del procedimento di controllo e la data della visita in loco;
- ✓ svolgono il controllo in loco;
- ✓ compilano a sistema la check list del controllo in loco, con l'indicazione, tra l'altro, dell'importo ammissibile al pagamento e delle risultanze della relazione di controllo;
- ✓ redigono la relazione di controllo e la trasmettono all'Ufficio che ha effettuato l'istruttoria della domanda di pagamento.

Il preavviso del controllo in loco al beneficiario, come previsto dall'art. 25 del Reg. (UE) 809/2014, deve essere strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Il beneficiario, o un suo delegato munito di delega, è tenuto a essere presente il giorno del sopralluogo, deve consentire il regolare svolgimento dei controlli e l'accesso alla propria azienda o al luogo dove è stato realizzato l'intervento/operazione; per le misure che prevedono investimenti immateriali, il beneficiario deve consentire l'accesso presso la sede legale e/o operativa indicata dallo stesso.

La negazione esplicita e non giustificata all'accesso ai luoghi dei controlli, nonché a tutta la documentazione necessaria, comporta la decadenza e la revoca del sostegno.

I contenuti del controllo in loco devono essere esplicitati compilando il modello costituito dalla "Relazione di controllo" e dai relativi allegati.

7. Contenuto del controllo in loco

Sono eleggibili le spese sostenute dal beneficiario conformemente a quanto previsto dal Reg. UE 1305/2013, successivamente alla data di presentazione della relativa domanda di sostegno, fatte salve le specifiche indicazioni espressamente contenute nelle disposizioni attuative – parte specifica di ogni singola misura/sottomisura/azione o operazione.

Ai sensi dell'art. 51 dello stesso Regolamento i funzionari incaricati di eseguire il controllo in loco devono verificare:

- ✓ la corretta attuazione dell'operazione in conformità alle norme applicabili con riguardo a tutti i criteri di ammissibilità della domanda di sostegno e della domanda di pagamento, agli impegni e agli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita, così come riportato nel VCM. I controlli in loco garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR;
- ✓ l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario, raffrontandoli con i documenti giustificativi;
- ✓ che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

Quanto sopra, con lo scopo di appurare la completa realizzazione dell'investimento e la sua rispondenza con le previsioni progettuali approvate all'atto della concessione del sostegno o di autorizzazione di variante nonché la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico in attuazione del contenuto del P.S.R. Sicilia 2014/2020.

In particolare, si deve accertare la rispondenza con quanto disposto nelle Disposizioni Attuative e procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale, nelle Disposizioni Attuative specifiche per la misura/sottomisura/azione o operazione e nei Bandi.

L'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/13 prevede norme generali in merito all'ammissibilità delle spese e dispone che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare gli Stati membri siano verificabili e controllabili.

A tal fine l'IGRUE ha predisposto il sistema informativo VCM, adottato dall'Organismo Pagatore AGEA, che consente di effettuare sia l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno e di pagamento sia la verifica del rispetto degli "impegni" e degli "altri obblighi" a carico del beneficiario, attraverso ICO (Impegni, criteri, obblighi) declinati in EC (Elementi di controllo) e i relativi Passi che definiscono la modalità del controllo; inoltre, viene garantita la tracciabilità di ogni fase del controllo anche attraverso specifiche check-list.

Il Controllo in loco deve accertare che la spesa effettuata, comprese le spese generali, sia ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, soprattutto in termini di economicità e di efficienza.

Sono ammissibili i costi effettivamente ed integralmente sostenuti dal beneficiario, identificabili e verificabili; devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Inoltre, il controllo in loco deve consentire di verificare:

a) Esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, custoditi dal beneficiario a corredo delle domande di pagamento presentate.

La verifica dei documenti contabili o di altro tipo è necessaria per accertare la reale esecuzione dei pagamenti dichiarati dal beneficiario, la tracciabilità e la correttezza delle operazioni contabili.

Ove pertinente, deve essere verificata la presenza di concessioni e/o autorizzazioni conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, dai bandi e dalle Disposizioni specifiche di misura/sottomisura/azione o operazione.

Nello specifico, è necessario controllare che:

- la documentazione fiscale sia in originale;
- le fatture ed i pagamenti oggetto di contributo siano regolarmente registrate nei documenti contabili;
- tutti i pagamenti effettuati dal beneficiario siano comprovati attraverso idonea documentazione probatoria (bonifico bancario - ricevuta bancaria - assegno non trasferibile - bollettino postale, vaglia postale, etc.) nonché da copia dell'estratto conto da cui ne risulti l'effettiva negoziazione;
- nella documentazione relativa ai pagamenti dovrà essere accertata la corrispondenza dell'importo, del soggetto che sostiene la spesa e del percettore del pagamento con le fatture presentate a rendicontazione. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente;
- sia attivo un conto corrente che consenta di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati.

Non sono, pertanto, ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Può essere previsto anche l'utilizzo di un conto corrente relativo a operazioni afferenti a più misure del PSR oppure, ove previsto dalle Disposizioni Attuative specifiche di misura/sottomisura/azione o operazione, di un conto corrente già esistente e non esclusivamente utilizzato per operazioni riferibili al PSR, purché venga in ogni caso garantita la tracciabilità della spesa. Nei suddetti casi, cioè per conti correnti dedicati ma non esclusivi, le spese di apertura e gestione del conto corrente non sono riconosciute come ammissibili.

Inoltre, per le operazioni realizzate da Enti pubblici deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 7 settembre 2010, con particolare riferimento all'articolo 3 che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce le modalità dei pagamenti relativi ai lavori, servizi e forniture pubbliche, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei;

L'avvenuto pagamento deve essere comprovato mediante dichiarazioni liberatorie rilasciate dalle ditte fornitrici dalle quali evincere la data e la modalità di avvenuto pagamento, l'assenza di abbuoni o sconti di qualsiasi tipo, l'assenza di privilegi, patti di riservato dominio o diritto di prelazione.

I documenti giustificativi di spesa devono essere "annullati" tramite apposizione di idonea timbratura che deve riportare, oltre la data, l'importo della spesa ammessa, la normativa di riferimento, la firma dei funzionari incaricati e la seguente dicitura: "*Fattura pagata con il concorso delle risorse del FEASR - PSR Sicilia 2014/2020 Misura Sottomisura Azione/Operazione*".

Il pagamento in contanti è consentito nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque, per importi non superiori ad € 3.000,00, IVA compresa, per singolo bene/servizio e in ogni caso per un importo complessivo massimo non superiore al 3% del costo totale dell'investimento ammesso. Si specifica, altresì, che per pagamenti effettuati in contanti relativi a fatture di importo superiore a € 3.000,00 non può essere riconosciuta ammissibile alcuna spesa. Non è consentito frazionare l'importo da pagare in modo da non rispettare la soglia sopra indicata.

b) Ragionevolezza dei costi.

Il controllo in loco deve accertare la tracciabilità dei controlli amministrativi precedentemente svolti, anche in merito alla ragionevolezza dei costi, la cui verifica è prevista dal punto e) paragrafo 2 dell'art. 48 del Reg. UE 809/2014.

La ragionevolezza dei costi è dimostrata con la verifica dell'adozione di uno dei seguenti metodi: confronto tra preventivi, ricorso a costi di riferimento (vedi prezziario regionale), valutazione tecnica indipendente sui costi effettuata da apposito comitato di valutazione.

Nel caso di confronto tra preventivi, nel fascicolo deve essere presente la relativa check-list fornita da AGEA, compilata sia nel caso in cui la spesa sia determinata da almeno tre preventivi (indipendenti, competitivi rispetto ai prezzi di mercato e confrontabili tra loro) sia nei casi di deroga per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte (impianti o processi innovativi, macchine, attrezzature o impianti specialistici).

c) Conformità della destinazione o prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

I funzionari incaricati del controllo in loco identificano, con l'ausilio di specifica documentazione (es. planimetrie, disegni, relazione tecnica, altro), l'oggetto dell'intervento e la sua localizzazione.

Il beneficiario non può utilizzare l'investimento per scopi diversi da quelli per i quali è stata approvata la domanda di sostegno, non può cedere a terzi o modificare l'assetto proprietario, cessare o localizzare in altro sito l'attività produttiva.

Le opere/interventi devono essere funzionali e funzionanti e dotate delle necessarie autorizzazioni/ prescrizioni.

d) Conformità della natura della spesa.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, durante le operazioni di controllo, deve essere verificata la conformità della stessa con quanto previsto nel piano di investimento approvato e ammesso a finanziamento, nonché alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione; gli investimenti e gli acquisti effettuati devono essere conformi alle spese rendicontate in domanda di pagamento.

Per le misure che prevedono investimenti immateriali, il controllo in loco deve includere una visita presso la sede legale e/o operativa indicata dal beneficiario dell'operazione; in tal caso la verifica consiste nel riscontro dell'esistenza e della corrispondenza dei servizi forniti con quanto prodotto con la documentazione con la quale il beneficiario ha supportato la domanda di pagamento (elaborati finali, documentazione testimoniale a stampa, fotografica, etc.).

Per le misure 1, 2, 3, la verifica dovrà riguardare anche il materiale didattico prodotto, gli elaborati della consulenza e gli attestati relativi alla certificazione e, laddove previsto, anche la verifica della presenza e della conformità delle indicazioni grafiche presenti sul materiale formativo e informativo prodotto (ad es. per la misura 1 e la sottomisura 3.2).

Per le misure per le quali il progetto comporti la realizzazione di materiale informativo, si dovrà acquisire copia del medesimo (cartaceo, multimediale su CD-DVD o altro supporto digitale) o documentazione fotografica (digitale e/o stampa) per il materiale informativo oggetto di installazione sul territorio (cartellonistica, bacheche informative, etc.).

e) Conformità dei macchinari e delle attrezzature con quanto previsto nella documentazione a supporto della domanda di sostegno.

Sui macchinari e sulle attrezzature, ove previsto nell'atto di concessione del sostegno, devono essere apposte delle targhette che identificano l'acquisto attraverso il cofinanziamento del FEASR.

Il documento di acquisto o il libretto di immatricolazione del bene devono contenere, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:

- ✓ nome del fabbricante;
- ✓ la marcatura CE;
- ✓ designazione della serie o del tipo;
- ✓ eventualmente, numero di serie.

Per questi beni è necessario effettuare la verifica confrontando le marche ed i modelli con quelle indicate nei preventivi di spesa presentati ed approvati. Nel caso risultino marche e/o modelli diversi occorre verificare le motivazioni e richiedere chiarimenti al beneficiario.

f) Rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ed esecuzione della spesa.

Il controllo in loco deve verificare anche il rispetto di quanto disposto al paragrafo 5.3 delle Disposizioni attuative e procedurali delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale - prevede che “ Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato al massimo in 12 mesi per gli investimenti relativi a macchine e attrezzature e in 24 mesi per investimenti relativi a strutture, impianti e tipologie analoghe, fatte salve specifiche indicazioni previste nelle disposizioni attuative delle misure o eventuali disposizioni impartite dell'Autorità di Gestione, per tenere conto delle peculiarità degli interventi

previsti. Il suddetto tempo massimo decorre dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo adottato dal competente ufficio regionale”, fatta salva eventuale proroga.

g) Rispetto dell'applicazione dei principi della normativa sugli appalti pubblici.

Ove previsto, il controllo in loco deve garantire la verifica della conformità delle procedure adottate per l'aggiudicazione dei lavori e delle forniture di beni e servizi con la normativa sugli appalti pubblici per tutti i beneficiari pubblici, per gli Enti di diritto pubblico e, se pertinente, per i privati.

Il D.lgs n. 50 del 18/04/2016, attuativo delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE norma le procedure per l'affidamento degli appalti pubblici relativi a lavoro, forniture e servizi.

La Decisione C 9527 (2013) della Commissione del 19/12/2013 stabilisce gli orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007/2013 e 2014/2020 per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici.

Il D.D.G. n. 3964 del 13/06/2016 ha recepito la decisione C (2013) determinando le percentuali di riduzione da applicare in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

Con il D.M. n. 10255 del 22/10/2018 il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo approva i “criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato alla Decisione della Commissione C (2013) 9527 del 19/12/2013” e prevede che l'AdG adotti apposito provvedimento per l'applicazione dei predetti criteri.

La verifica del rispetto della normativa deve essere effettuata attraverso le check list fornite da AGEA.

In particolare, i funzionari incaricati di effettuare i controlli in loco devono:

- a) accertare la presenza delle check list di autovalutazione compilata dal potenziale beneficiario sia nella fase antecedente che in quella successiva all'aggiudicazione della gara e verificare la correttezza dell'iter adottato;
- b) compilare le check list di controllo relative sia alla fase antecedente che successiva all'aggiudicazione della gara e verificare la correttezza delle procedure seguite.

h) Verifica del rispetto degli impegni

Il Decreto Ministeriale n. 1867 del 18/01/2018 sopra richiamato, reca la “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale”.

L'art. 20 del predetto D.M. definisce riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni e delle inadempienze per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali. Gli impegni del beneficiario sono riportati nel VCM validato per singola misura/sottomisura/azione o operazione.

In questo caso “si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno o a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati”.

La percentuale della riduzione è determinata in base a gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni o a gruppi di impegni, ad esclusione della normativa sugli appalti pubblici.

In particolare, in base al predetto art. 20, comma 3) del D.M. n. 1867 del 18/01/2018 “un’inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata”.

La ripetizione di un’inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga, e si determina a partire dall’anno dell’accertamento.

Qualora sia accertata un’inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente, ed il beneficiario è, altresì, escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo”.

In presenza di ripetizioni di una inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all’impegno violato, doppia delle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

Per ciascuna misura/sottomisura/azione o operazione, le griglie di riduzione/esclusione, approvate con apposito provvedimento dell’AdG, individuano i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni da adottare, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari del sostegno.

In sintesi, il controllo che accerti inadempienze rispetto al mantenimento degli impegni assunti comporta o la decadenza dal sostegno con la restituzione delle somme eventualmente già erogate a favore del beneficiario, maggiorate degli interessi legali, oppure la riduzione graduale del contributo concesso con l’applicazione delle griglie di riduzione/esclusione.

i) Verifica dell’avvenuto accertamento dei controlli sulle dichiarazioni rese

La verifica consiste nell’accertare che siano stati effettuati i controlli amministrativi sulle dichiarazioni rese dal beneficiario.

8. Calcolo della spesa ammissibile

Ai fini del calcolo della spesa ammissibile, si precisa che:

- ✓ **contributo richiesto (CR):** è il contributo richiesto nella domanda di pagamento dal beneficiario. Nel caso in cui l’importo della spesa rendicontata sia superiore all’importo della spesa ammessa e indicata nell’atto di concessione, il contributo richiesto deve essere riferito o adeguato, comunque, all’importo della spesa ammessa;
- ✓ **contributo ammissibile (CA):** è il contributo ritenuto ammissibile a seguito delle verifiche effettuate;
- ✓ **contributo erogabile (CE):** è il contributo erogabile al beneficiario; può coincidere con il contributo ammissibile o può essere inferiore a quello ammissibile, a seguito dell’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 63 del Reg. UE 809/2014 e della riduzione per mancato rispetto degli impegni di cui all’art. 20 del D.M. 1867 del 18/01/2018.

L’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 63 del Reg. UE 809/2014 ricorre quando il contributo richiesto dal beneficiario (CR) in domanda di pagamento supera l’importo ammissibile (CA) di oltre il 10%; la differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in termini percentuali, è così calcolata: $100(CR-CA)/CA$.

In tale caso, sull’importo ammissibile (CA) si applica una sanzione amministrativa pari alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Pertanto, il contributo erogabile (CE), considerata la decurtazione pari alla sanzione amministrativa, è così calcolato: $CE=CA-(CR-CA)$.

Non si applicano le riduzioni previste dal Reg. (UE) 809/2014 art. 63 se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Amministrazione accerta altrimenti che il beneficiario non è responsabile.

Per una migliore visione del quadro delle sanzioni e riduzioni si riporta la seguente tabella:

A	Importo del contributo richiesto in domande di pagamento	€
B	Importo del contributo ammissibile da controllo in loco	€
C	Importo del contributo non ammissibile da controllo in loco (A - B)	€
D	Scostamento percentuale dell'importo richiesto rispetto all'importo ammissibile, così calcolato: $100(A-B)/B$	%
E	Importo della sanzione da applicare ai sensi dell'art. 63 del Reg UE 809/2014	€
F	Importo della riduzione da applicare ai sensi del D.M. 1867 del 2018 (come da allegato VII alla relazione di controllo in loco)	€
G	Importo finale del contributo erogabile	€

9. Relazione di controllo in loco

I funzionari incaricati di effettuare il controllo in loco devono redigere una relazione di controllo, sottoscritta dagli stessi e dal beneficiario o suo delegato; l'eventuale rifiuto deve essere riportato nella relazione.

Ultimati i controlli in loco, i funzionari inoltrano la "Relazione di controllo in loco" all'Ufficio che ha effettuato i controlli amministrativi sulla domanda di sostegno e di pagamento affinché la stessa venga inserita nel fascicolo istruttorio di cui deve costituire parte integrante.

Una copia della relazione di controllo in loco deve anche essere consegnata al beneficiario.

10. Recupero delle somme indebitamente percepite

In conformità a quanto disposto dagli articoli 63 e 64 del Reg. (CE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni, o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, il contributo non è pagato o è revocato in toto o in parte.

Nel caso in cui le risultanze del controllo in loco comportino il recupero di un importo non dovuto, già erogato con precedenti pagamenti, l'Ufficio competente, che ha istruito la domanda di pagamento, provvede ad avviare e completare l'iter per la registrazione del debito (PRD), sino alla "chiusura istruttoria regione".

L'istruttoria regionale va necessariamente chiusa anche in caso di mancata restituzione dell'indebito percepito, da parte del beneficiario, entro i termini previsti.

Per quanto non previsto nel presente manuale si farà riferimento alle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali- parte generale" approvate con DDG n° 2163 del 30/03/2016 e s.m.i., alle "Disposizioni Attuative di misura/sottomisura/azione o operazione", alle norme comunitarie, nazionali e regionali in vigore nonché alle vigenti disposizioni in tema di attuazione.

L'Autorità di Gestione del PSR Sicilia

(Carmelo Frittitta)

